



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1

Costituzione e finalità

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, nell'ambito della ATS della Montagna è costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Il Comitato Unico di Garanzia, di seguito definito CUG, si propone di assicurare nell'ambito del lavoro pubblico parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua.

Art. 2

Composizione

Il CUG è nominato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Montagna.

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs. n.165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, assicurando, per quanto possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi.

Qualora, a fronte del rinnovo della RSU, altre organizzazioni sindacali conseguissero una nuova rappresentanza, possono nominare un nuovo rappresentante all'interno del CUG, integrando la composizione già presente e l'amministrazione procederà alla nomina di un nuovo componente per garantire la composizione paritetica.

Il/La Presidente del Comitato e il/la sostituto/a del Presidente (Vicepresidente) vengono designati tra i rappresentanti dell'Ente.

Il/La Segretario/a viene nominato/a a maggioranza tra i componenti del Comitato.

L'attività del C.U.G. è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro ed è considerata ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

Art. 3

Durata in carica

Il Comitato Unico di Garanzia ha durata quadriennale e i/le componenti del comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il mandato dei/delle componenti del CUG, al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, così come previsto dalla Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 Presidenza del Consiglio dei ministri, che innova e adegua la Direttiva del 4 marzo 2011, è rinnovabile purché gli stessi risultino, ad esito di idonea procedura di selezione interna comparativa e tenuto conto

dell'attività già svolta, i/le più idonei/e allo svolgimento dell'incarico.

I/le componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato.

La cessazione dall'incarico avviene per:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- dimissioni volontarie;
- decadenza, in caso di assenze non giustificate (senza comunicazione al/la Presidente) per almeno tre riunioni consecutive.

Il/la componente cessato/a a qualsiasi titolo viene reintegrato/a dallo stesso organo che lo aveva designato entro 30 giorni.

Le dimissioni sono presentate in forma scritta al Comitato che ne dà comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Art. 4

Compiti del/della Presidente e del/della Vicepresidente.

Al/Alla Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione, la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

In caso di assenza del/della Presidente le funzioni sono svolte dal/dalla sostituto/a (Vicepresidente).

Il/La Vicepresidente coadiuva il/la Presidente su delega specifica dello/della stesso/a e svolge le funzioni attribuite al/alla Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza/impedimento non temporanei e prolungati, sia del Presidente che del Vicepresidente, il membro più anziano di carica, tra i componenti delle rappresentanze sindacali, può convocare una riunione straordinaria del CUG per adempiere a scadenze impellenti e per sollecitare l'Amministrazione alla nomina del Presidente e Vicepresidente.

Art. 5

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria da parte del/della Presidente, di norma almeno 4 volte all'anno.

Il/La Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei/delle suoi/sue componenti effettivi/e.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 48 ore prima della data prescelta.

Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno.

I/le componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o anche in presenza di questi, ma in tal caso non hanno diritto di voto.

Art. 6

Validità della seduta

Il Comitato può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei/delle componenti aventi diritto di voto in prima convocazione e di almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione, arrotondata all'unità superiore.

I/Le componenti impossibilitati/e a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al/alla Presidente del CUG e al/alla proprio/a sostituto/a.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente o suo/a sostituto/a.

Le riunioni devono essere verbalizzate a cura del/della Segretario/a del Comitato; i/le componenti possono far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali.

La bozza del verbale è inviata a cura del/della Segretario/a ai membri titolari e sostituti per eventuali integrazioni che devono pervenire entro 5 giorni.

Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva. Il/La Segretario/a provvede all'archiviazione informatizzata del verbale.

Il CUG può invitare a partecipare alle riunioni anche soggetti esterni all'Amministrazione, in qualità di esperti su specifiche tematiche pertinenti all'attività del CUG.

Gli esperti svolgono funzione consultiva e non hanno diritto di voto.

Art. 7

Comunicazione istituzionale

Il Comitato predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione, secondo il Format costituente l'Allegato 2 alla Direttiva n. 2/2019 da trasmettere all'Amministrazione, all'OIV dell'Amministrazione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri (monitoraggiocug@governo.it), sull'attività svolta, sui risultati delle iniziative assunte e sulla situazione del personale riferita all'anno precedente.

Alla prima riunione annuale in cui viene formalizzata la relazione viene invitato a partecipare il Direttore Generale o suo delegato. Tale relazione tiene conto dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione, secondo il Format costituente l'Allegato 1 alla Direttiva n. 2/2019. Al CUG è riservato un apposito spazio sul sito dell'Agenzia e nell'area Intranet Aziendale, nonché un indirizzo di posta dedicato.

Art. 8

Obbligo riservatezza

Tutti i dati trattati dal CUG nel corso dei suoi lavori saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n.101/2018.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici agenziali e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.ats-montagna.it.

I dati di contatto del *Data Protection Officer*/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul Sito Istituzionale dell'Ente.

I componenti del CUG sono formalmente autorizzati/ dall'ATS della Montagna al trattamento, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.lgs. n 196/2003, tramite lettera di nomina.

Art. 9

Compiti del comitato

Al Comitato sono attribuiti i compiti propositivi, consultivi e di verifica sotto specificati.

Il Comitato ha funzioni propositive su:

- formulazione del Piano di Azione Positive (PAP) – ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 198/2006, da aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno ed allegato al PIAO – a favore dei lavoratori e individuazione delle misure idonee per favorire il

- raggiungimento degli obiettivi definiti all' art. 1;
- o promozione e potenziamento delle iniziative dirette ad attuare politiche di conciliazione vita privata-lavoro e quanto necessario a garantire la diffusione della cultura delle pari opportunità mediante indagini conoscitive analisi, report, ricerche;
- o realizzazione di iniziative volte a dare attuazione alle direttive comunitarie per prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing e disagio organizzativo;
- o promozione di indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di benessere lavorativo ed individuazione di misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i/le dipendenti dell'Ente.

Il Comitato ha funzioni consultive volte ad un'azione di prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione, mediante la formulazione di pareri preventivi alla Direzione Strategica (tenuta come da Direttiva n. 2/2019 ad acquisire sempre il parere del CUG) sui progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza, sugli interventi di conciliazione, nonché sui criteri di valutazione del personale.

Il Comitato ha funzioni di verifica in ordine:

- o allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive;
- o al monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne;
- o all'assenza di qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta e indiretta, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale e nella sicurezza del lavoro.

Il Comitato qualora ne ricorrano le condizioni chiederà all'Ente la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività dello stesso.

Art. 10

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro. Il/La Presidente può individuare tra i componenti titolari e componenti supplenti del CUG eventuali referenti.

Art. 11

Rapporti con altri organismi

Per la realizzazione delle attività di competenza, il CUG si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, Istituti o Comitati aventi analoghe finalità.

Art. 12

Rapporti tra comitato e contrattazione decentrata

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Amministrazione e OO.SS.

Art. 13

Approvazione e modifica regolamento

Per l'approvazione e modifica del regolamento è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti (quorum strutturale) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale). A parità di voto prevale il voto del/della Presidente.

Art. 14

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento viene recepito con apposito atto deliberativo dell'Agenzia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.